

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3968 del 18/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA MOLINO FRANZINI DI TREVOZZO, 17.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4089 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI LAVORAZIONE MARMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI NIBBIANO (PC), VIA MOLINO FRANZINI DI TREVOSCO, 17.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza di AUA trasmessa dall'Unione dei Comuni Val Tidone (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Nibbiano V.T.) con nota del 14.01.2016 (trasmessa via PEC ed acquisita agli atti il 03.02.2016 con prot. n. PGPC/2016/807) per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "lavorazione marmi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Nibbiano V.T. (PC), Via Molino Franzini di Treviso, 17. In particolare l'istanza è stata avanzata:
 - per ottenere l'autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;
- nota del 16.02.2016, prot. 902, (acquisita in pari data al prot. Arpae n. 1323), con cui l'Unione dei Comuni Val Tidone ha trasmesso alla Ditta di cui trattasi la richiesta di integrazioni formulata dalla S.A.C. di Arpae in data 11.02.2016, prot. n. 1151;
- lettera del 22.03.2016, prot. n. 1718 (iscritta al prot. Arpae n. 2819), con cui la suddetta Unione ha trasmesso le integrazioni prodotte dalla ditta Bugoni Marmi di Bugoni Luca & C. S.a.s., da cui è emersa la presenza, nella fase di sagomatura e finitura manuale, un'emissione di tipo diffuso in ambiente di lavoro;
- foglio del 31.03.2016, prot. Arpae n. 3079, con cui è stato comunicato alla Ditta, alla luce di quanto emerso dalle integrazioni del 22.03.2016, che la suddetta istanza di AUA (di cui al precedente punto n. 1) avrebbe dovuto essere completata anche con la matrice relativa alle emissioni in atmosfera;
- nota del 21.04.2016 (iscritta al prot. Arpae n. 3995 del 22.04.2016), con cui la ditta Bugoni S.a.s., in relazione a quanto sopra comunicato, ha richiesto *"...una proroga per produrre tale documentazione, sollevando da ogni responsabilità l'ente Arpae sulla tempistica per il rilascio dell'AUA."* (approvazione avvenuta con nota Arpae del 28.04.2016 prot. n. 4207);
- lettera del 24.05.2016, prot. n. 2975 (iscritta al prot. Arpae n. 5336 di pari data), con cui la suddetta Unione ha trasmesso la documentazione relativa alla matrice relativa alle emissioni in atmosfera, a completamento dell'istanza di AUA di cui all'oggetto;
- verbale della Conferenza dei Servizi del 14.07.2016 (nota di convocazione del 05.07.2016 prot. Arpae n. 7031), con cui sono state richieste, a seguito del parere AUSL di Piacenza del 13.07.2016 n. 48830, integrazioni relativamente alla matrice delle emissioni in atmosfera;
- lettera del 1.08.2016, pervenuta il 09.08.2016 (prot. Arpae n. 8686), con cui la Ditta Bugoni Marmi S.a.s ha richiesto una proroga fino al 20 settembre 2016, per la produzione delle integrazioni richieste;

- nota integrativa trasmessa dall'Unione dei Comuni Val Tidone il 15.09.2016, prot. n. 5144 (prot. Arpae n. 9907 del 16.09.2016), con cui la Ditta in argomento ha comunicato i dispositivi che intende utilizzare relativamente al contenimento delle emissioni diffuse (richieste dalla conferenza di cui al precedente punto).

RILEVATO pertanto che l'istanza deve intendersi avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- per ottenere l'autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

PRESO ATTO che:

- l'emissione da autorizzare è relativa all'attività di "lavorazione marmi";
- le acque reflue industriali provenienti dalla lavorazione dei marmi sono trattate mediante un sistema costituito da fosse di decantazione e da un impianto con filtri a sacco;
- nell'ultima vasca di decantazione è presente una pompa sommersa per il riutilizzo delle acque reflue industriali depurate nel ciclo produttivo;
- lo scarico in uscita dal sistema di trattamento di cui sopra recapita in pubblica fognatura;
- il pozzetto di prelievo fiscale è indicato con la dicitura "pozzetto d'ispezione" nella TAVOLA UNICA allegata all'istanza di AUA;
- lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura era stato autorizzato dal Comune di Nibbiano con atto n. 02/12 del 11/09/2012;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 29/9/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S. - per l'attività di "lavorazione marmi" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione

del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **BUGONI MARMI DI BUGONI LUCA & C. S.A.S.** (C.F. 00895040335) per l'attività di "lavorazione marmi " svolta nello stabilimento sito in Comune di Nibbiano V.T. (PC), Via Molino Franzini di Trevozzo, 17 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 – FASE DI SAGOMATURA E FINITURA MANUALE - DIFFUSA

- a) devono essere adottati tutti gli accorgimenti al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse, in particolare le operazioni di sagomatura e finitura manuale dovranno essere svolte utilizzando l'apposito utensile dotato di dispositivo per la captazione e l'abbattimento degli inquinanti che si liberano;
 - b) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - c) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - d) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura , il rispetto (nel pozzetto di prelievo fiscale come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; ;
 4. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura , le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue, nonché essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - c) dovrà essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
 - d) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - e) l'area interessata dall'impianto di depurazione venga mantenuta costantemente sgombra e

facilmente ispezionabile;

- f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal sistema di trattamento stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di trattamento dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- g) le condotte fognarie dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti di ispezione. Si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza, allo svuotamento dei materiali sedimentati;
- h) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Nibbiano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Nibbiano, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico e/o del sistema di trattamento delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

5. **di fare salvo che:**

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del sistema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria;

6. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Val Tidone (svolgente la funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Nibbiano V.T.) sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali richiamata nelle premesse del presente atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.